

N. 182 REGISTRO DETERMINAZIONI

COPIA

del 30/09/2015



DETERMINAZIONE

**OGGETTO: RINNOVO PATENTE CAT. CQC PER AUTISTA SCUOLABUS
MANGLA VITI DEMETRIO: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.**

Servizio: SERVIZI GENERALI

Responsabile del servizio: MOLLIA D.SSA ANTONELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto Sindacale n. 12 in data 02.01.2015 il sottoscritto Segretario Comunale è stato nominato responsabile dei servizi amministrativi generali.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 23 in data 17.08.2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015.

Premesso che si rende necessario provvedere al rinnovo della patente cat. CQC (carta di qualificazione del conducente) del dipendente Manglaviti Demetrio, con mansioni di autista scuolabus, in scadenza il 09.09.2015.

Verificato che la normativa vigente (D.Lgs. 286/2005 e smi) prevede l'obbligo di rinnovare la suddetta patente, necessaria per la guida dello scuolabus, entro 5 anni dalla data di rilascio.

Dato atto che il suddetto rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola o presso un centro di istruzione automobilistica o altro ente autorizzato, da effettuarsi prima della scadenza pena la decadenza del CQC.

Visto il preventivo dell'Autoscuola Boldini-Remigio con sede in Omegna (VB) Lungolago Gramsci 1C, che propone una spesa complessiva di €180,00.

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 16.10.2009 "Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del Decreto 7 febbraio 2009.

Considerato:

- che il rinnovo deve essere obbligatoriamente fatto ogni 5 anni e che alla scadenza del quinquennio, nelle more del rinnovo, non è consentita la guida suddetta;
- che il dipendente Manglaviti Demetrio è assunto a tempo indeterminato e pieno e che l'onere di aggiornamento del requisito professionale per la guida dello scuolabus è urgente e necessario nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione Comunale anche in considerazione del dovere di esclusività del rapporto di lavoro che il pubblico dipendente deve osservare per legge e per contratto.

Osservato che:

- la Corte dei Conti ha assunto un orientamento consolidato in ordine all'impossibilità di procedere al rimborso degli oneri sostenuti dal personale dipendente per l'iscrizione ad albi professionali, così come nella fattispecie di che trattasi, come ad esempio la Deliberazione n.133/2009 della Corte dei Conti del Veneto;
- il Consiglio di Stato, con parere 678/2010 del 23.02.2012, espresso su richiesta del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, partendo dal presupposto che sussiste un rapporto di esclusività che lega il dipendente e l'ente pubblico e che la prestazione resa assume carattere di continuità, giunge a conclusione che *"la tassa di iscrizione all'ordine professionale per un avvocato che esercita la professione nell'interesse esclusivo dell'ente pubblico per il quale è stato assunto, deve rimanere a carico dell'amministrazione di appartenenza, quale unica beneficiaria dei risultati ottenuti dall'avvocato pubblico. Questo in modo del tutto analogo a quanto prevede l'art. 1719 Codice Civile, in materia di mandato. Si devono, ovviamente, escludere i casi in cui all'avvocato sia permesso assumere ulteriori incarichi rispetto a quelli conferiti dal datore di lavoro."*;
- il Consiglio di Stato ricorda che nella medesima direzione si era espressa anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3928/2007, la quale, ribadendo il principio della prestazione resa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione pubblica, ha osservato come la tassa di iscrizione non può essere compensata con l'indennità di toga, in quanto quest'ultima ha carattere retributivo e non può neppure essere considerata come costo sostenuto dell'interesse della persona, al pari delle spese universitarie.

Ritenuto altresì equo, a tutela dell'interesse dell'Amministrazione Comunale, stabilire che, qualora nel corso del quinquennio di validità della carta CQC il rapporto di lavoro con il dipendente dovesse cessare, la spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale dovrà essere recuperata a carico dell'interessato.

Ritenuto pertanto legittimo che il Comune si accoli tale spesa.

Considerato inoltre che la stessa, configurandosi come onere obbligatorio a carico dell'Ente, non rientra nel limite della spesa per la formazione professionale.

Dato atto che il servizio di cui sopra rientra tra quelli eseguibili in economia mediante affidamento diretto ai sensi del vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia.

Ritenuto congruo il prezzo proposto.

Acquisito il CIG Z671655BED

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il 18/08/2000

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni espressi in premessa, alla ditta Autoscuola Boldini-Remigio con sede in Omegna (VB) Lungolago Gramsci 1C CF./P.I. 01055230039 il corso di rinnovo della patente cat. CQC (carta di qualificazione del conducente) del dipendente Manglaviti Demetrio.
- 2) Di assumere impegno di spesa in conseguenza dell'affidamento dell'incarico di cui al punto 1) per l'importo di €. 180,00 IVA esente – bolli compresi, sui fondi dell'intervento 1.04.05.03 (cap. 1900/6/1) del redigendo bilancio 2015.
- 3) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio.
- 4) Di trasmettere l'originale del presente provvedimento all'ufficio di segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni, pubblici copia dello stesso all'albo pretorio per la durata di quindici giorni e ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4, T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio
(F.to MOLLIA D.SSA ANTONELLA)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151, comma 4 – T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000)**

Sul presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario di Ragioneria appone il visto di attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Pella li 30/09/2015

Il Responsabile del Serv. Ragioneria
(F.to TRAVAINI REMO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del comune in data 8/03/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento di contabilità.

Pella li 8/03/2016

Il Segretario Comunale
(F.to Dr. ANTONINO PELLICANO')

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pella li 8/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. ANTONINO PELLICANO')
